

## UNA SENTENZA DEL PIEVANO DI CASTELFIORENTINO

CONTRO IL COMUNE DI FUCECCHIO

(1202)

La Badia di S. Salvatore di Fucecchio o di Sesto, fondata nel 986 da Cadolo, conte di Borgonuovo, che dette alla propria dinastia il nome di Cadolingi, e da Gemma sua moglie, verosimilmente in favore dei Monaci cluniacensi, venne assai presto arricchita di beni e di privilegi, che anche ad essa, come in quel tempo alle altre famiglie del fiorentino monachismo occidentale, crearono una condizione speciale di prosperità e di potenza, esposta naturalmente più che mai all'invidia ed all'opposizione dei Comuni democratici appunto allora sorgenti. L'esercizio di diritti acquisiti non riuscì sempre facile neanche a questa Badia, e fin dal 1109 l'Abate aveva dovuto sostenere una lite col Proposto di S. Genesisio, intorno al patronato sulla chiesa di Grimagneto, che si riaccese poi nel 1121. I conti di Borgonuovo, come fondatori e patroni, oltre a molte terre, donarono ad essa nel 1105, con atto sottoscritto in Pisa dai conti Ugo e Lotterio del fu conte Ugucione, la metà del loro castello e corte di Fucecchio, del castello e corte di Catignano e di altri luoghi ad essi spettanti (1).

Questa cessione non dovette essere interamente un atto di generosa pietà compiuto a semplice scopo di religione, perchè quel tempo coincide con un sensibile decadimento, e potrebbe dirsi graduale annientamento, di quella famiglia; che anche contemporaneamente cedeva l'altra metà di Fucecchio e degli altri stessi beni a Marustachio da Lucca, forse per non trovarsi più in istato di mantenerseli contro chi poteva credere di avervi sopra diritti o politici o economici. Così esternamente il fatto appariva un generoso atto di religione, mentre in realtà i donatori intendevano assicurarsi, sotto l'aspetto della gratitudine e del patronato, l'aiuto potente di una famiglia di monaci.

E tal potenza alla Badia di Fucecchio doveva esser cresciuta as-

sai fin dal 1068 quando il conte Guglielmo Bulgaro ottenne che vi fosse creato abate il feroce gastigatore dei simoniaci, S. Pietro Igneo, poco dopo la celebre prova del fuoco, che nessuna critica ha potuto smentire (1). Si crede che allora, venendo egli dal Monastero di Settimo, dove S. Giovanni Gualberto aveva stabilito la sua riforma vallobrosana, e nutrendo pel grande riformatore un affetto ed una venerazione specialissima, anche a Fucecchio introducesse quella regola, cambiandovi i monaci cluniacensi, che vi aveva trovato, in vallobrosani (2). Anzi, alle preghiere di lui, concesse Gregorio VII, con bolla data in Salerno il 7 maggio 1085, alla stessa Badia di Fucecchio *ecclesias de Salamartana cum ceteris capellis circumstantibus*, dichiarandola libera ed esente da qualunque giurisdizione ecclesiastica e civile, ed immediatamente soggetta alla Santa Sede, con diritto di nominarvi i preti che dovevano governarle (3).

Nel 1089, scrive il Lami « il conte Ugo supplica Urbano II sommo pontefice ed ottiene di poter erigere la chiesa di S. Giovanbattista di Fucecchio in cura, che abbia il fonte battesimale; e concederla all'abate di S. Salvatore, il quale abbia la cura perpetua e disposizione di detta chiesa, come costa dalla bolla dell'erezione e concessione, allegata ne' lodati *Estratti del Tondoli*. » (4) È questo il privilegio che principalmente ed anzi unicamente ha relazione con la vertenza di cui si tratta in questo scritto, e che deve aver data la norma al giudice per formulare la sua sentenza. In esso il papa erige in chiesa curata con fonte battesimale, sebbene senza titolo di Pieve, che venne poi dall'uso, la chiesa già esistente in Fucecchio sotto il titolo di S. Giovanni, e ne dà il governo all'Abate di S. Salvatore, con diritto di amministrarla e di esercitarne la cura stessa. È facile capire come quest'ultima concessione si risolveva in un vero e proprio giuspatronato, che, non essendo compatibile, specialmente a quel tempo, l'ufficio di curato con quello di abate, gli dava il diritto di nominare e di presentare all'Ordinario di Lucca, nella qual diocesi quelle chiese eran poste, il sacerdote da lui scelto al ministero parrocchiale. Quindi, anche se tra le chiese di Salamartana, concesse dalla bolla di Gregorio VII, non si volesse intendere compresa questa di S. Giovanbattista di Fucecchio, il che parrebbe cosa assai strana,

(1) DAVIDSON R., *Storia di Firenze, le origini*, (trad. ital.) Firenze, 1909.

(2) LAMI I., *Deliciae eruditorum, Odoeporici Par. III*, pag. 1001.

(3) Per chi non è uso al linguaggio curialesco del medio evo, si vuol notare come le chiese qui ricordate non siano parrocchiali, e che le *capellae* indicavano oratori e chiese, per lo più curate o rettorie, ma non ancora parrocchie, con case ed abitazioni vicine. È poi noto come il nome d'origine longobardica di Salamartana fosse dato al poggio ed alle case che poi presero il nome e costituirono la fiorentina terra di Fucecchio sulla destra dell'Arno, che pare anticamente le fosse molto più vicino.

(4) Loco cit., pag. 1016.

(1) Perg. segnata + F. 28 nell'Archivio arcivescovile di Lucca.

nessuno potrebbe mettere in dubbio tal concessione in virtù della bolla di Urbano II (1).

Tali concessioni e privilegi vennero successivamente riconosciuti e confermati nel 1108 da Pasquale II, nel 1119 da Callisto II, il 5 ottobre del 1153 da Eugenio III, il 5 dicembre 1155 da Adriano IV, che esentò anche la stessa chiesa di S. Giovanni da qualunque giurisdizione vescovile, più esplicitamente di quel che non avesse fatto Gregorio VII, e l'8 novembre 1182 da Lucio III. All'autorità del papa si aggiunse, quasi a corroborarne, occorrendo, il valore nell'ordine civile e politico, quella imperiale; e il 19 agosto 1187, Enrico VI e più tardi Federigo II riconobbero e confermarono i privilegi e i diritti ricordati da quel potere papale, che nel concetto del diritto pubblico medioevale era senza discussione e senza contrasto supremo e inoppugnabile sulla terra (2).

Contro quest'ordine d'idee però insorgevano talvolta i Comuni nascenti, che, ispirati dal realismo economico dei fatti meglio che dalle teorie del giure, male si rassegnavano a riconoscere sempre e dovunque i privilegi ed anche le ragioni altrui, specialmente quando venivano in giuoco gli interessi popolari, non indietreggiando neanche dinanzi alla potenza delle Badie. Le quali però dal canto loro difendevano strenuamente le proprie prerogative, e, avendo quasi sempre dalla lor parte le leggi, d'ordinario rappresentate da bolle e diplomi, riuscivano spesso a conservarle. Così nel novembre 1198 Giovanni, abate di Fucecchio, aveva provocato una sentenza favorevole da Ambrogio, ministro della Badia di Settimo, e da Zanobi, suddiacono del papa, giudici delegati da Innocenzo III, per la quale ottenne che da

(1) Il Lami ogni volta che ricorda la Pieve di Fucecchio le attribuisce sempre il titolo di S. Giovanbattista, e di fatto è questo il titolo che vive ancora oggi nell'uso comune. Il pievano Benno invece afferma che la chiesa porta il titolo di S. Giovanni evangelista, e lo fa con tanta chiarezza e precisione da indurci a credere che dica la verità. Né potrebbe pensarsi che la chiesa battesimale di Salamarzana sia diversa dalla pieve di Fucecchio, perché ciò ripugna a qualunque altra indicazione storica; come neanche può esser verosimile il credere ad un errore da parte del giudice, che aveva studiato i documenti presentati dalle stesse persone del luogo, e che aveva il dovere di usare, in materia così grave, un linguaggio preciso e inappuntabile, specialmente trattandosi dell'oggetto stesso della controversia, su cui era chiamato a giudicare. D'altronde neanche oso proporre che abbia sbagliato l'uso comune, convertendo, per ragione del battistero esistente in quella chiesa fino dal 1089, il Giovanni evangelista primitivo in Giovanni Battista, come si usava più ordinariamente intitolare per analogia le chiese battesimali. Lascio quindi volentieri insoluta la questione al giudizio di alcuno studioso locale, che abbia a mano argomenti e documenti per risolverla secondo verità, ove la soluzione sia possibile.

(2) La storia del monastero fucecchiese è riassunta con sapiente brevità nel vol. III dell'*Italia pontificia, Etruria* che fa parte dell'opera classica *Regesta Pontificum Romanorum* che si va pubblicando a Berlino da P. F. Keher. L'illustre studioso attinge alle fonti più sicure della storia di quel cenobio, e pubblica i registi di tredici documenti tra originali ed in copia. Essi sono 1.º la bolla *Supremae miserationis* di Gregorio VII del 9 maggio 1085; 2.º quella di Urbano II del 1089-90; 3.º quella di Pasquale II *In monastici ordinis* del 25 settembre 1107; 4.º un'altra pure di Pasquale II del 1099 e 1118; 5.º quella di Callisto II del 22 maggio 1121; 6.º di Callisto II 1120-1124; 7.º di Eugenio III *Quoniam sine veras* del 4 giugno 1152; 8.º di Anastasio IV del 5 dicembre 1153; 9.º di Adriano IV del 5 dicembre 1156; 10.º di Alessandro III 1159-1181; 11.º di Lucio III, *Licet omnium ecclesiarum* del 8 novembre 1182; 12.º di Celestino III del 1191; e 13.º pure di Celestino III, *Ex intincto nobis* del 2 giugno 1194. Loco cit., pag. 476 e seguenti.

varie persone di Fucecchio, di Lucca e del Valdarno, venissero restituiti al monastero i beni che l'abate Gregorio, dilapidatore del patrimonio abbaziale, aveva loro improvvidamente ceduto alcuni anni indietro con grave danno della Badia (1).

È costui lo stesso Giovanni che nel documento qui pubblicato sostiene vittoriosamente i diritti di patronato sulla chiesa di Fucecchio contro gli uomini di quel Comune, che pretendevano per il popolo, come assai di frequente accadeva allora per molte chiese, quelle ragioni, da esplicarsi specialmente nella nomina del parroco. Forse il Comune non conosceva le bolle papali, or ora accennate, o conoscendole credè che avessero perduto col tempo il loro valore; quindi ad una vacanza di quella chiesa battesimale di S. Giovanbattista, come rilevasi dal breve, tentò di arrogarsi il diritto di nomina del nuovo Curato. Contro questa pretesa, e forte dei diritti concessi alla Badia dai papi e dall'imperatore, accampò le sue ragioni lo stesso abate Giovanni in sostegno delle prerogative del suo monastero, presentandone i documenti probatori. Non sappiamo se la causa venisse trattata in prima istanza presso l'Arcivescovo di Lucca, che sarebbe stato il giudice ordinario, o se piuttosto fosse portata subito innanzi al papa. Il fatto si è che Innocenzo III con breve del 4 giugno 1202 dato dal Laterano, elesse Benno, pievano di Castelfiorentino, a giudice delegato papale in questa controversia.

Di questo pievano nessun'altra notizia ci è venuta alle mani: tuttavia il vederlo eletto giudice, e non arbitro, in una lite assai delicata tra una Badia ed un Comune da un papa come Innocenzo III, c'induce facilmente a crederlo un uomo di merito e di valore non ordinario (2). Il pievano ebbe subito a costituire la sua curia ed il suo tribunale, scegliendosi il *nuntium* o il *cursor*, per le tre citazioni di diritto, ed il notaro che fungesse da attuario (3).

(1) Oltre al Lami nell'*Odoeporicon*, vedasi anche R. DAVIDSON, *Storia di Firenze, le origini*, cit., pag. 889, il quale scrive, che il decreto con cui furono invalidate tutte le vendite o concessioni di feudi fatte da quell'abate, che «aveva condotta una vita malvagia», fu anche confermato dall'autorità imperiale.

(2) Nell'albo dei Pievani di Castelfiorentino, dopo un tal Bianco, che si ricorda presente nel 1136 alla consecrazione fatta da Innocenzo II, il 6 agosto di quell'anno, della sua pieve di S. Ippolito, si trova uno spazio di quasi settant'anni senza memorie di altri Pievani. Il Bulettono — TARGIONI TOZZETTI, *Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*, Firenze, 1775, vol. VIII — attesta che un nuovo pievano, di cui ignorasi il nome, fu confermato dal vescovo nel 1211, lasciando così un tempo abbastanza lungo per congetturare, verosimilmente, che tra i due ricordati fosse posto anche per un terzo, specie pensando alla maggiore agevolezza ed anche all'uso allora di cambiare i benefici ecclesiastici e di accumulare i più pingui. Per la grandezza d'Innocenzo III e del suo pontificato rimando alla classica opera di FEDERICO HURTER sulla storia di questo papa e de' suoi contemporanei.

(3) Non devesi dimenticare come la procedura ed il formalismo curialesco, costituisse, allora specialmente, una condizione essenziale per la validità dei giudizi e conseguentemente per l'obbligatorietà della sentenza. Così la *forma juris*, e lo *strepitus iudicij*, e lo *silus Curiae*, costituivano le norme di procedura scritte o tradizionali, da cui nessun giudice corretto poteva sottrarsi sotto pena di nullità della propria sentenza. Dalla quale necessità Benno era costretto a costituire nella sua canonica di Castelfiorentino una Curia temporanea e di poteri e giurisdizione limitati alla soggetta materia.

La procedura pertanto fu quella usata ordinariamente a quel tempo nei tribunali, ed alla citazione seguì l'*inquisitio* fatta personalmente sul luogo dallo stesso giudice, che dette un risultato decisivo in favore del monastero; perchè il popolo fucecchiese riunito, una volta in chiesa ed una volta fuori di chiesa, dallo stesso Benno per attestare sulla spettanza dei diritti, ebbe a gridare: « noi non vogliamo per questo esser separati dal corpo e dal sangue di Cristo, e come si contiene nel privilegio papale, ben sappiamo che la ragione sta dalla parte dell'Abate e della Badia; anzi vogliamo che in avvenire l'Abate goda della facoltà e potestà di installare il pievano e gli altri preti nella stessa pieve, come fu solito e come si contiene ne' suoi privilegi. » Questa testimonianza schiacciante, che, se ve ne fosse stato bisogno, sarebbe bastata anche a creare di nuovo un diritto innegabile nell'abate contro le pretese dei rappresentanti del Comune, tolse a questi ogni animo di comparire, e si lasciarono condannare in contumacia <sup>(1)</sup>.

Il giudice pigliando a motivi i privilegi, che poté esaminare a suo bell'agio e le testimonianze, o meglio l'espresso volere del popolo di Fucecchio, così manifestamente discordante dalle pretese de'suoi consoli, il 14 dicembre 1202, stando nel chiostro della pieve di S. Ippolito in Castelfiorentino, ed alla presenza dei testimoni Convento abate del monastero di S. Cassiano di Peccioli, Guglielmo prete della stessa pieve di S. Ippolito, Orlandino, cherico, Ormannetto, Scarlatto e Tignoso del fu Becco, pronunziò e sottoscrisse la sentenza, redatta da Beringerio, giudice e notaro, con la quale si riconosceva ed attribuiva all'Abate di Fucecchio e suo monastero il diritto di eleggere il pievano, i preti ed i cherici della vicina chiesa di San Giovanni, che era proprietà della stessa Badia; ordinando al popolo di Fucecchio e a'suoi consoli di non fare all'Abate ed a questa sentenza, su tal materia, alcuna opposizione sotto le solite pene di scomunica, imposte dalle leggi canoniche. La sentenza venne confermata il 5 aprile dell'anno successivo 1203 dallo stesso pontefice <sup>(2)</sup>.

Così, quantunque non vi si dica espressamente, anche la pubblicazione della sentenza avvenne con solennità in Castelfiorentino e

(1) Il Comune di Fucecchio a quel tempo era governato da tre consoli, a somiglianza degli altri Comuni nascenti in Italia, che foggiano il proprio governo ispirandosi agli esempi di Roma, che aveva con la sua repubblica mista retta dai consoli, tramandato, anche, attraverso e al di sopra della potenza imperiale, una tradizione storica affascinante per le nostre democrazie. I consoli, che si presentarono in questa causa, furono Guido, visconte di Fucecchio, Guido di Guillicione e Roberto del Duca. Evidentemente il visconte indica che ormai i conti di Borgomovo avevano perduto ogni giurisdizione sulla terra di Fucecchio; ed esso doveva essere un successore di quella contessa Cecilia, che nel 1119 aveva giurato fedeltà a Benedetto vescovo di Lucca per la metà della corte e castello di Fucecchio e d'altri luoghi, e che per avere una superiorità, almeno apparente, nello stato politico, si faceva creare primo tra i consoli a sostener meglio la propria condizione, non ben visa ai popolari né molto sicura.

(2) Cf. UCCELLI, *Della Badia fiorentina*, Firenze, 1858, pag. 115.

nel chiostro della pieve, dove allora stava il giudice <sup>(1)</sup>. Se la notificazione alle parti fosse fatta allora, o si aspettasse a farla dopo la conferma papale, non saprei dire; ma, secondo lo stile ordinario, tal conferma non era richiesta al suo valore giuridico ed esecutorio, perchè, in virtù della delegazione, era stata pronunziata in nome del papa; sì che quella conferma non dovette essere altro che una conseguenza delle insistenze o vessazioni continuate fino a quel tempo dai consoli, e forse principalmente dal visconte, che dovea tentare di arrogarsi la vecchia potenza dei conti ormai spariti dalla scena politica.

Dalle notizie storiche incidentalmente accennate nel documento, sembra ricavarsi che la sentenza del Pievano di Castelfiorentino riuscisse gradita non solo ai Monaci, il che era ben naturale come parte sopra tutti più interessata, ma anche al Papa, che vi volle aggiungere la propria autorità, dopo quasi quattro mesi confermandola e facendosela propria, non che al popolo di Fucecchio, che doveva allora risentire grandissimi vantaggi politici ed economici dalla presenza di una Badia la quale secondo le costumanze e le leggi di quel tempo rappresentava una potente garanzia di libertà popolare, e che temeva come un danno enorme spirituale ed economico la minacciata scomunica. Chi dovette sentirne rincrescimento e vergogna furono i consoli e sopra tutti il visconte, che forse sosteneva la causa, non in vantaggio del Comune, ma soltanto per montare in potenza, rivendicando per sé i diritti comitali anteriori all'erezione in parrocchia della chiesa di S. Giovanni.

Comunque fosse però, la sentenza ebbe la sua esecuzione e troncò, almeno per allora, una controversia che poteva aver conseguenze penose, anche di guerra civile e di imbarazzanti rappresaglie, quando si fosse riusciti ad eccitare il fanatismo in una Terra non grande, e quindi più pronta alla violenza, come allora era Fucecchio.

Il documento, che qui pubblichiamo e che contiene la narrazione

(1) A Castelfiorentino la pieve attuale o propositura è la chiesa di S. Biagio, costruita dentro il fortitizio nel 1195, a cui il titolo fu cambiato in quello di S. Ippolito quando vi venne trasferita la parrocchialità e la Collegiata dei canonici dalla più antica pieve di S. Ippolito, non molto distante dal castello e che sembra risalire almeno al secolo VIII. Dai ricordi conservati nel *Bullettino* dell'Archivio arcivescovile di Firenze, il nome di Pieve vecchia, dato fino ad oggi al luogo dove sorgeva la distrutta chiesa di S. Ippolito, apparisce fino dal 1210, segno che allora da qualche tempo i Pievani ed i Canonici l'avevano, per ragioni non difficili a indovinarsi, abbandonata, ritirandosi dentro al più sicuro castello. Quando ciò avvenisse non lo sappiamo con precisione; ma il veder qui nella datazione del nostro documento che la sentenza è proferita in *Castrofiorentino*, cioè proprio dentro il castello, e non *prope castrum*, c'induce a pensare che fino dal 1202 quella traslazione fosse già accaduta. E anche il *claustrum* di quella Pieve, che a Benno servi allora di tribunale, fu il luogo stesso dove il 13 dicembre 1223 Giovanni, vescovo di Firenze, raccolse i castellani per esortarli alla pace, proibendo ogni dissenso e partito politico. « Qualiter domnus Johannes, episcopus florentinus, iens ad Cas-rum florentinum. In dicto Castro convocatis et constitutis coram se in claustro plebis ipsius multis hominibus dicti loci, districte precepit eis nomine iuramenti quo sibi tenentur, ut non faciant aliquam societatem vel divisionem in dicta terra et conventu Castri florentini. Carta manu Jacobi not. sub MoCcoXXIII Indictione xij, idibus Decembris. » *Bullettino*, pag. 31v.

del fatto ora riassunto e illustrato brevemente, è una carta lucchese esistente nel ricco Archivio arcivescovile di quella città<sup>(1)</sup>. La lettera papale trovasi copiata di seguito alla sentenza, quasi per dare ad essa l'autenticazione necessaria a dimostrare l'autorità suprema, di cui era investito il giudice, che la pronunziava; tuttavia, non trattandosi qui di una pubblicazione né paleografica, né diplomatica, ma soltanto storica, abbiamo creduto miglior cosa seguire, piuttosto che il materiale, l'ordine cronologico degli avvenimenti, che risponde anche alla realtà<sup>(2)</sup>. La pergamena è assai ben conservata, e di bella scrittura; tuttavia è illeggibile la sanzione penale, che doveva principalmente o forse esclusivamente consistere nella scomunica. Il documento porta in fine la sottoscrizione del giudice Benno e quella dell'attuario Beringerio, giudice e notaro; quest'ultima preceduta dal *signum*. La pergamena, per quanto mi consta, è inedita, ma è citata dal DAVIDSOHN, che ne dà le indicazioni precise archivistiche. Non so dire tuttavia se fosse conosciuta dal LAMI, che pure nel suo *Odeporicon* dà notizie preziose di vari altri documenti riferentisi alla storia di Fucecchio, ed all'Uccelli che accenna al fatto in essa contenuto. Possiamo poi ragionevolmente congetturare che essa pervenisse nell'Archivio arcivescovile di Lucca dalla Badia stessa di S. Salvatore di Fucecchio, dove era natural cosa che fosse gelosamente conservata come una prova giuridica dei propri diritti e privilegi contro qualunque eventuale rinnovamento di contestazione da parte del Comune o di altri. Quando tal passaggio avvenisse ci torna impossibile stabilire, se pure non vogliamo assegnarlo al tempo in cui si estinse la famiglia monastica di quella Badia. In Castelfiorentino, tuttavia, dove la sentenza venne promulgata e d'onde era stato scelto il giudice delegato dal papa, né del fatto né del documento è rimasta la più piccola traccia, neanche come tradizionale ricordo.

La forma data alla sentenza è quella giuridica del tempo. Essa esordisce con l'invocazione e la datazione, cui segue un principio etico razionale, che chiude il protocollo. Vien poi l'enunciazione del fatto coi nomi delle parti, e la narrazione della procedura seguita nell'istruzione del processo, con l'esposizione degli argomenti giuridici, che formano i motivi della sentenza. Quindi si rinnova l'invocazione con l'ostensione dell'autorità del giudice, e si pronunzia in forma, non opinativa, ma decisiva, la sentenza, corroborata dalla

(1) Debbo la bella copia di questa pergamena alla cortesia del can. Roderigo Biagini, benemerito segretario della R. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, cui pubblicamente e con sentita gratitudine porgo qui affettuosi e riverenti ringraziamenti.

(2) Tuttavia perchè il lettore possa ricostruire con facilità la scrittura, ho fatto la numerazione marginale dei versi mantenendo l'ordine che realmente hanno nella pergamena originaria, sì che occorrendo la citazione del numero segnato in questa stampa, esso corrisponda esattamente a quello del documento. Riguardo alle forme paleografiche mi sono studiato di seguire precisamente la copia, la quale del resto ho ragione di ritenere esatta, che ho sotto gli occhi.

sanzione penale. L'escatocollo è formato dall'indicazione del luogo in cui essa fu data, dall'iscrizione dei nomi e qualità dei testimoni, dalla firma del giudice e dalla sottoscrizione dell'attuario che vi appone il suo sigillo, avendosi così una forma interamente giuridica di quel tempo.

M. CIONI.

## DOCUMENTI

### I.

Archivio arcivescovile di Lucca.

Pergamena. AF, 40.

34. Innocentius eps serus seruorum dei. Dilecto filio plebano de
35. castro florentino florentinorum diocesis. Salutem et | apostoli-
36. cam benedictionem. Ex conquestione dilecti filii Abbatis de
37. ficecchio lucen. diocesis nobis innotuit. | quod cum in plebe ipsa
38. uellet instituire plebanum sicut ad ipsum de iure noscitur per-
39. tinere. homines eiusdem | loci contra indulgentias. et libertates
40. eidem monasterio ab apostolica sede concessas ordinationem ple-
41. bis et in | stitutionem plebani presumunt contra iustitiam im-
42. pedire. Quo circa discretioni tue per apostolica scripta manda |
- mus. quatinus prefatos laicos si uerum est quod asserit ut
- a sua presumptione desistant. monitione premissa. | per censu-
- ram ecclesiasticam appellatione remota compellas. Testes autem
- qui nominati fuerint si se gratia odio | uel timore subtraxerint
- per districtionem eandem cessante appellatione compellas ue-
- ritati testimonium perhibere. | Datum lateran. ij Non. Junii. pon-
- tificatus nostri. Anno Quinto.

### II.

[*Signum Tabell.*]

1. In nomine domini nostri ihesu xpi. Anno dominice incarna-
2. tionis. Millesimo. ducentesimo secundo. quartadecima dies | de-
3. cembris. indictione sexta. Ea que veniunt in querelam sanari
4. debent medicamine rationis. | Et inde fit quod ego Bennis ple-
5. banus ecclesie. et plebis sancti ypoliti de castro florentino. flo-
- renti | norum diocesis licet indignus. super causa que uertebatur.
- inter Guidonem vice comitem de ficecchio. | et Guidonem. quon-

6. dam. Guiliccionis. et Rubertinum Ducis consules de ficecchio pro se et toto communi de ficecchio. | ut ipsi asserebant. agentes ab una parte. et Iohannem. Abatem ecclesie et monasterii sancti salvatoris de ficecchio pro ipsa | abazia ab altera parte. a domino innocencio papa tertio iudex delegatus. et nominatim de institutione faciendi. plebani et institu | endi. presbiterorum. et clericorum. in ipsa ecclesia batismali sancti Iohannis apostoli. et euangeliste de sala marzana. que vulgo dicitur ficecchio |
9. cum primo per nostrum nuntium fecissemus eos citare tertio et primo et nominatim cum licteris domini pape. et nuntio nostro et per | nosmet eos dein bis inquisierimus. et etiam populum ut
11. pro predicto facto ante nostram presentiam se representa | rent. quod bene fecerunt set maior pars populi semel ine ecclesia dixit et extra ecclesiam secundo. nolimus ob hoc | esse separatos a corpore et sanguine xpi sicut in privilegio dni pape continetur.
13. bene cognoscimus fore rationem | abatis et abazie. Volumus ut de cetero abbas habeat. licentiam et potestatem instituendi plebanum et clericos in ipsa | plebe. ut consuetum est et in suis privilegiis continetur. et dicti consules jterum a me requisiti nostro | conspectui se representare noluerunt. Nos uero causa cognita et privilegiis ipsius abazie diligenter | uisis et intellectis prefatam litem taliter diffinimus et derminamus dicentes in nomine domini amen. Ego Ben | nus humilis plebanus ecclesie sancti ypoliti iudex delegatus in causa seu controuersia que erat seu uertebatur inter johannem abbatem | monasterii de ficecchio. pro ipso monasterio et collegio suo ab una parte. et supradictos consules. et populum. de ficecchio. ex altera. auctorita | te ipsius dni pape predictam causam seu controuersiam. sic per sententiam iudico. uidelicet ipsum abbatem pro monasterio suo. et colle | gio. ipsumque et abbatem et collegium absoluo ab omni petitione. uel contradictione seu molestia quam consules uel populus de ficecchio. | vel aliquis pro eis fecerit. uel facere possent de eligendo plebano. et instituendo ipsum et presbiteros et clericos in ipsa plebe de ficec | ckio pro sua uoluntate. Et eorum qui in monasterio secum sunt. uel in antea erunt. et ut ipsam plebem regant et disponant tamquam propriam | ecclesiam. et similiter per sententiam condemno consules et populum de ficecchio predicta omnia obseruare et in nullo contra uenire. uidelicet ut | nullam litem uel molestiam seu contradictionem faciant nec fieri faciant. aut fieri permittant ipsi abbati Johanni suisque | successoribus suoque collegio quominus semper dictam plebem libere possit disponere et ordinare per omnia et in omnibus. Si quis autem | contra uenire temptauerit. ex parte dei omnipotentis. et auctoritate dni pape qua fungimur
27. hec sententia data in castro florentino. in claustro ecclesie
28. | et plebis sancti ypoliti.
29. Coram. dno abate Conuento. monasterii sancti cassiani prope oppidum de pecciole. et presbitero. Guilielmo plebis | sancti ypoliti. et Orlandino clerico. et Ormannecto et Scarlacto atque tinioso. quondam Beccki.
31. Ego b. p. bennus plebanus a dno papa delegatus subscribo.
32. [*Signum Tabell.*] Ego Beringerius iudex idemque notarius. ex mandato dni B. delegati haec omnia scriptis | redegit.
- 33.